

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2017, N. 18

Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva))

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
 - “3. Il Piano è predisposto sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, in coerenza con i contenuti dei Piani di Bacino e con le indicazioni della pianificazione paesaggistica, e contiene il Rapporto Ambientale ai fini dell'assolvimento della procedura di VAS di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 12/2012)

1. L'articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

(Formazione ed approvazione del Piano)

1. La Regione, in qualità di autorità procedente, avvia il processo di elaborazione del Piano tramite la redazione del Rapporto Preliminare di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. L'approvazione del Rapporto Preliminare da parte della Giunta regionale dà avvio alla fase preliminare di confronto finalizzata alla stesura della proposta di Piano e del Rapporto Ambientale.
2. La proposta di Piano, comprensiva del Rapporto Ambientale, è approvata dalla Giunta regionale in qualità di autorità procedente. Successivamente si provvede alla pubblicazione dell'avviso e agli altri adempimenti di cui all'articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzati all'avvio della fase di consultazione pubblica, compresa la pubblicazione nel sito web della Regione Liguria della proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può presentare osservazioni alla Regione e al Comune territorialmente interessato. Entro novanta giorni dalla medesima pubblicazione, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati tra-

smettono il loro parere alla Regione. I comuni, con il parere, si esprimono anche sulle osservazioni presentate.

4. Nei novanta giorni successivi al ricevimento dei pareri di cui al comma 3 o all'infruttuoso decorso del termine all'uopo stabilito, la Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
5. La Giunta regionale approva lo schema conclusivo di Piano in conformità al pronunciamento di cui al comma 4 e trasmette la proposta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per l'approvazione definitiva.
6. Il provvedimento di approvazione del Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano, comprensivo degli elaborati grafici, è pubblicato nel sito web istituzionale della Regione. Una copia del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a libera visione del pubblico presso ogni Comune interessato territorialmente e presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.”.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 12/2012)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
2. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “con un unico provvedimento che comprende ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e igienico-sanitari, ove connessi o necessari allo svolgimento dell'attività, nonché la VIA o verifica-screening ove necessari ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni”, sono soppresse.
3. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la parola: “rilasciata” sono inserite le seguenti: “, su istanza del cedente o del cessionario e con il consenso della controparte,”;
 - b) le parole: “sentito il Comune in merito al” sono sostituite dalle seguenti: “previo accertamento della conformità dello stato dei luoghi al programma autorizzato e del”.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 12/2012)

1. All'articolo 9 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: “agli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “al progetto”;
 - b) alla lettera b) del comma 2 le parole: “, con specificazione delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d)”, sono soppresse;
 - c) la lettera c bis) del comma 2 è abrogata;
 - d) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
 - “f) Il termine entro cui iniziare l'attività autorizzata e il termine entro cui completare la fase di sistemazione e recupero ambientale del sito, fatta salva la possibilità di chiedere la proroga di tali termini, motivata da oggettive ragioni.”.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 12/2012)

1. All'articolo 10 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il titolare della cava è tenuto a comunicare alla Regione il completamento della fase di coltivazione, che viene accertato mediante sopralluogo. La fase di sistemazione e recupero ambientale del sito deve iniziare non oltre un anno dalla fine della coltivazione e deve concludersi entro il termine indicato nell'autorizzazione ovvero entro cinque anni, salvo proroga motivata. Il titolare della cava è tenuto, per un periodo di due anni decorrenti dalla conclusione della fase di sistemazione, a eseguire il monitoraggio e gli interventi eventualmente necessari per garantire il buon esito delle opere realizzate. Al termine della fase di monitoraggio, nel caso di esito positivo dello stesso, la Regione emana apposito provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale, ai fini dello svincolo totale della cauzione ai sensi dell'articolo 21, comma 5.”;
 - b) alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: “E' ammessa la sospensione dell'attività per un periodo massimo di due anni nell'arco di cinque anni.”.

Articolo 6

(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 12/2012)

1. L'articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

(Procedimento di rilascio dell'autorizzazione)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte.
2. Il procedimento ha una durata di centocinquanta giorni e si conclude con un unico provvedimento che sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell'articolo 14-quater della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le autorizzazioni, pareri, intese, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva, ivi incluse, laddove la zona sia sottoposta a vincolo, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 6 giugno 2014, n.13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Qualora il programma di coltivazione presentato sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo programma, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata dalla struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento finale sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni, pareri, intese, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluse, laddove la zona sia sottoposta a vincolo, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni e alla l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'efficacia del provvedimento finale e la sua consegna al richiedente sono subordinate alla prestazione della cauzione di cui all'articolo 21 a favore del Comune interessato.
5. Le determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito informatico istituzionale dello SUAP e del Comune interessato.”.

Articolo 7

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 12/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c bis), e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente” sono sostituite dalle seguenti: “l'acquisizione, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 19 bis della medesima legge, dell'autorizzazione paesaggistica o di altre autorizzazioni o titoli previsti dalla normativa vigente”.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 12/2012)

1. All'articolo 14 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4, le parole: “, ritardato o inesatto versamento del contributo” sono sostituite dalle seguenti: “versamento del contributo entro il termine”;
 - b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I comuni destinano i contributi percepiti ad interventi di riqualificazione ambientale, di riequilibrio idrogeologico e all'esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico, e pubblicano sui loro siti web una relazione contenente l'ammontare dei contributi percepiti nell'anno precedente e le finalità a cui sono stati destinati.”.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 12/2012)

1. All'articolo 15 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: “originaria” sono inserite le seguenti: “o sopravvenuta”;
 - b) alla lettera d) del comma 1, le parole: “inosservanza di prescrizioni stabilite nell'autorizzazione a pena di decadenza” sono sostituite dalle seguenti: “grave inosservanza di prescrizioni” e alla fine sono aggiunte le parole: “o del programma di coltivazione;”
 - c) la lettera f) del comma 1, è sostituita dalla seguente: “f) sospensione volontaria dell'attività per un periodo superiore a quello consentito ai sensi dell'articolo 10, comma 3;”;
 - d) alla fine della lettera h) del comma 1, sono aggiunte le parole: “entro il termine di cui all'articolo 10, comma 2”;
 - e) alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora la domanda presentata riguardi la prosecuzione del programma di coltivazione già autorizzato, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 6.”;
 - f) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6 bis. Fatte salve le fattispecie di decadenza di cui al comma 1, la Regione può disporre la sospensione dell'attività di cava in presenza di situazioni che possono provocare pregiudizio per le persone o l'ambiente ovvero nel caso in cui sorgano condizioni ostative aventi carattere di temporaneità.”.

Articolo 10

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 12/2012)

1. L'articolo 17 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

(Riutilizzo di materiali)

1. Negli impianti a servizio dell'attività di cava è consentita, oltre alla lavorazione di materiali estratti nella stessa o in altre cave, la lavorazione di materiali non costituenti rifiuto ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che la quantità annuale di tali materiali sia inferiore alla quantità di materiali estratti lavorati nell'anno precedente. A tal fine il titolare della cava tiene apposito registro in cui annota i quantitativi e i tipi di materiali lavorati. La Giunta regionale, per finalità legate all'esecuzione di un'opera pubblica, può consentire il superamento del limite quantitativo di cui al primo periodo.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta alle autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
3. I materiali utilizzati per il riempimento dei vuoti estrattivi e il rimodellamento morfologico del sito sono previsti nell'ambito del progetto di sistemazione e recupero ambientale di cui all'articolo 9, comma 1. Ferme restando le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o degli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere utilizzati, ai fini della sistemazione ambientale del sito di cava, i rifiuti di estrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e successive modificazioni e integrazioni e i materiali inorganici non costituenti rifiuto ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, compresi quelli di cui agli articoli 184-bis e 184-ter del medesimo decreto.”.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 12/2012)

1. All'articolo 19 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, le parole: “La Regione rilascia” sono sostituite dalle seguenti: “Il permesso di ricerca è rilasciato” e le parole: “il permesso di cui al comma 1,” sono soppresse;
 - b) al comma 3, le parole: “e l'individuazione dei margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica”, sono soppresse;
 - c) al comma 4, le parole: “la Regione” sono sostituite dalle seguenti: “lo SUAP”;
 - d) al comma 5, le parole: “la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilità di cui al comma 3, e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente” sono sostituite dalle seguenti: “l'acquisizione, con le modalità di cui all'articolo 19 bis, comma 3, della medesima legge, dell'autorizzazione paesaggistica o di altre autorizzazioni o titoli previsti dalla normativa vigente”;
 - e) alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di trasferimento del permesso ad altro soggetto, si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 8, comma 6.”.

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 12/2012)

1. All'articolo 21 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: "rispettivamente al Comune competente ovvero alla Regione," sono sostituite dalle seguenti: "a favore del Comune competente,";
 - b) al comma 5, le parole: "previo nulla osta della Regione, che viene concesso a seguito dell'accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito dell'emanazione del provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale di cui all'articolo 10, comma 2,".

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 12/2012)

1. All'articolo 25 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, le parole: "commi 1, 2, 3 e 6." sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 3. ARPAL impartisce, ove necessario, le prime misure per conformare la situazione di fatto al programma autorizzato, dandone comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza. In caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite, la Regione, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività di cava fino all'adozione delle misure prescritte. Resta salva l'applicazione dell'articolo 15, ove ne ricorrano i presupposti.";
 - b) al comma 3, le parole: "impartisce le prime misure di sicurezza e trasmette immediatamente il provvedimento all'Azienda Sanitaria Locale competente, ai fini della conferma, revoca o modifica dello stesso, ai sensi dell'articolo 675, comma 2, del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "informa immediatamente l'Azienda Sociosanitaria Ligure per gli adempimenti di sua competenza";
 - c) il comma 5, è abrogato;
 - d) al comma 6, dopo le parole: "I soggetti incaricati della vigilanza" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";
 - e) al comma 6, la parola: "Essi" è sostituita dalle seguenti: "I soggetti incaricati della vigilanza".

Articolo 14

(Modifiche dell'articolo 26 della l.r. 12/2012)

1. All'articolo 26 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di abbancamento di materiale fuori dai limiti autorizzati, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi.";
 - b) al comma 4, le parole: "o incompleta", sono soppresse e le parole: "da euro 1.000,00 a euro 10.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500,00 a euro 5.000,00;";
 - c) al comma 5, le parole: "o incompleta", sono soppresse;
 - d) il comma 6 è abrogato;
 - e) al comma 8, le parole: "commi 1, 2, 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 3".

Articolo 15

(Modifiche dell'articolo 28 della l.r. 12/2012)

1. All'articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: "Le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale previo parere dei comuni, della Città metropolitana e delle province territorialmente interessate, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive", sono soppresse;
- b) Il comma 1 bis. è sostituito dal seguente:

"1 bis. Fatte salve le procedure ordinarie di variante di cui all'articolo 12, ove applicabili, fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, le cave in attività il cui programma di coltivazione presenti uno stato di avanzamento prossimo all'esaurimento possono essere autorizzate, previa presentazione di apposita domanda di variante al programma medesimo, a continuare la coltivazione oltre il quantitativo di materiale già autorizzato, fino ad un limite massimo pari ad un terzo del quantitativo estratto negli ultimi dieci anni, a condizione che non vengano oltrepassati i confini degli areali previsti nel Piano vigente e ferme restando le altre condizioni e prescrizioni stabilite nelle relative schede di progetto contenute nel Piano medesimo. Per le cave relativamente alle quali il Piano vigente non individua un areale, la coltivazione non può oltrepassare i confini del programma già autorizzato. L'autorizzazione di cui al presente comma segue il procedimento istruttorio di cui all'articolo 11."

Articolo 16

(Modifica alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "nei procedimenti in materia di coltivazione di cave,", sono soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 2 agosto 2017

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2017, N. 18

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marco Scajola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 44 in data 17 marzo 2017;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 marzo 2017, dove ha acquisito il numero d'ordine 144;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 22 marzo 2017;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 6 luglio 2017;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2017;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 24 agosto 2017.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Muzio C.)

La disciplina Nazionale di riferimento delle attività estrattive ancora oggi è contenuta nel Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il testo della norma è ovviamente improntato alla necessità dell'epoca di reperire enormi quantitativi di materiale da costruzione per poter realizzare città e infrastrutture, a prescindere da valutazioni ambientali o di paesaggio che al momento non emergevano come problematica di cui occuparsi.

Il DPR 616/1977 ha poi trasferito alle Regione la competenza sulla materia anche se la Corte Costituzionale ha più volte ribadito la necessità che sia lo Stato a fissare standard di tutela uniforme dell'ambiente sull'intero territorio nazionale anche in materia di attività estrattiva.

A livello europeo la regolamentazione dell'attività di cava ha avuto un primo inquadramento con la Direttiva Europea 85/337 che ha imposto la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'apertura di nuove cave.

La Direttiva è stata recepita in Italia nella disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) approvata in Liguria con la l.r. 38/1998 con cui le cave e le torbiere con più di 500.000 mc. di materiale estratto e un'area interessata superiore a 20 ettari sono state sottoposte a procedura di VIA regionale. La conseguenza è stata il proliferare di cave di superficie inferiore soggette a meno controllo.

Per quanto riguarda il tema della gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di cava con la Direttiva 21/2006 l'Europa ha prescritto la redazione di un piano di gestione dei rifiuti di estrazione, nel rispetto dello sviluppo sostenibile al fine di stimolare l'utilizzo per gli inerti di materiale riciclato.

La Direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

A luglio 2010 la Commissione Europea ha rilasciato un documento di orientamento su "Attività estrattive non energetiche in conformità ai requisiti della Rete Natura 2000" con il quale ha inteso indicare come la pianificazione strategica possa contribuire a creare lo sviluppo nel settore minerario integrato con la conservazione della natura o con misure di compensazione laddove l'impatto sia inevitabile.

Uno degli obiettivi dell'Unione Europea è quello di stimolare il riciclo dei materiali da costruzione derivanti da demolizione, indicazione peraltro già contenuta anche nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203 con il quale sono state fissate le regole per cui negli enti pubblici e nelle società a prevalente capitale pubblico almeno il 30% del fabbisogno annuale sia coperto da manufatti e beni realizzati con materiale interamente riciclato.

Questa norma permetterebbe una riduzione del prelievo di materiale da cava per la realizzazione di costruzioni e infrastrutture.

Inoltre il DM 186/2006 prevede un nuovo test di cessione sul recupero di rifiuti non pericolosi che dovrebbe spingere gli aggregati riciclati.

Il D.lgs. 152/2006 codice dell'Ambiente indica che i rifiuti costituiti da "laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresi le trasverse e i traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie..." potranno essere utilizzati, previo trattamento di messa in riserva, anche per operazioni di recupero ambientale e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali oltre che per piazzali industriali. Inoltre il codice inserisce le "terre e rocce da scavo" fra le tipologie di scarti recuperabili.

Sempre in tema di riciclo la Direttiva Europea 2008/98 fissa entro il 2020 l'obiettivo di raggiungere il 70% di riciclo, recepito con D.lgs. 205/2010.

La prima disciplina regionale della coltivazione di cave e torbiere è stata la legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 con la quale sono state definite le modalità autorizzative da applicare alle cave esistenti, che non erano al tempo disciplinate da norme di settore, ed è stato individuato nell'approvazione di uno specifico piano regionale territoriale delle attività di cava lo strumento di inquadramento generale delle attività di sfruttamento dei giacimenti presenti sul territorio regionale.

Il Piano è stato poi approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 16, e ha subito nel corso di questi anni numerosi procedimenti di variante.

Con la legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), la Regione ha operato un riordino del quadro normativo precedente, divenuto nel frattempo disorganico, frammentato e obsoleto.

Gli obiettivi della norma contemperano l'esigenza di considerare l'attività di coltivazione di cava come attività economica di primaria importanza con la tutela dell'ambiente e del paesaggio oltre a traguardare una semplificazione delle procedure amministrative.

Le funzioni regionali in materia sono:

- *la formazione e l'approvazione del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (PTRAC);*
- *la definizione di criteri, indirizzi e procedure per l'esercizio dell'attività estrattiva;*
- *il rilascio delle autorizzazioni;*
- *la costituzione e la gestione del catasto dei siti estrattivi;*
- *la definizione di indirizzi per l'esercizio della vigilanza sulle attività estrattive.*

La legge prevede che l'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave sia assicurato mediante l'approvazione del Piano Territoriale delle Attività di Cava PTRAC tenendo conto di alcuni criteri:

- *prioritariamente procedere con lo sfruttamento dei giacimenti esistenti mediante ampliamenti delle attività estrattive in corso o dismesse;*
- *escludere eventuali nuovi poli estrattivi e strutture di deposito in prossimità della costa o di ambiti di pregio ambientale;*
- *prevedere nuovi poli estrattivi a cielo aperto in caso di esigenze della collettività ligure o in caso di giacimenti di materiali di particolare pregio.*

La Regione inoltre ha approvato la legge regionale 12 novembre 2014, n. 31 contenente norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi.

La norma ha come finalità:

- *promuovere la conoscenza e preservare la memoria dell'industria e del lavoro della comunità ligure;*
- *favorire il ripristino ambientale degli ambiti interessati dalle coltivazioni;*
- *favorire la ricerca, la formazione, l'educazione e la divulgazione scientifica;*
- *ampliare l'offerta turistica e le occasioni di fruizione consapevole del territorio regionale;*
- *contribuire allo sviluppo sostenibile di aree economicamente fragili;*
- *assicurare una fruizione pubblica in sicurezza dei siti valorizzati preservandone le caratteristiche essenziali.*

Tale norma trova nel Piano un importante strumento per operare le scelte anche di valorizzazione ai fini in essa evidenziati.

Il disegno di legge in esame nasce principalmente dall'esigenza di conformare il Testo Unico in materia di attività estrattive (l.r. 12/2012 e s.m.) alla sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 21 giugno 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli dell'ultima legge di modifica, la l.r. 6/2015.

La dichiarazione di incostituzionalità è stata motivata per lo più da una formulazione infelice delle norme interessate, che ha dato adito ad una interpretazione potenzialmente contrastante o elusiva della normativa statale in materia ambientale e paesaggistica.

Al fine di adeguare la legge alla sentenza il disegno di legge prevede:

- *l'eliminazione dell'ipotesi di introdurre margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica, riferiti all'esecuzione di interventi che non si configurassero come variante sostanziale all'autorizzazione stessa;*
- *la riscrittura della procedura di approvazione del PTRAC coordinata con la procedura di VAS coerentemente a quanto contestato dalla Corte;*
- *la riscrittura completa dell'articolo 17 relativo al riutilizzo dei materiali negli impianti di cava e con l'occasione la definizione delle tipologie dei materiali impiegabili anche per il riempimento dei vuoti di cava, nell'ambito della disciplina statale in materia di ambiente, richiamando appositamente i titoli autorizzativi ivi previsti;*
- *la riscrittura della norma transitoria impugnata, che prevedeva la possibilità di aumentare del 25% i quantitativi autorizzati in deroga al Piano vigente e anche al PTCP. La nuova norma prevede invece una procedura finalizzata alla possibilità di aumentare i quantitativi autorizzati, ma solo ed esclusivamente entro i confini dell'areale del Piano Cave e del PTCP vigenti e con un tetto massimo pari ad un terzo del quantitativo estratto negli ultimi dieci anni.*

Il presente disegno di legge, oltre ad adeguare la normativa regionale in materia di cave alle indicazioni della Corte, coglie l'occasione per semplificare il procedimento amministrativo ed adeguarlo alla Riforma Madia e per inserire altre innovazioni, in particolare in tema di ricomposizione ambientale e relativa garanzia e di riutilizzo di materiali.

La legge attuale, infatti, pur prevedendo già che l'autorizzazione all'attività estrattiva sia comprensiva della fase di sistemazione ambientale del sito a fine coltivazione, non ne fissa la tempistica. Nella gestione delle cave che stanno esaurendo la coltivazione ci si è resi conto che manca uno strumento normativo che consenta di obbligare gli esercenti alla sistemazione ambientale in tempi equi. Il disegno di legge pertanto prevede la fissazione di un termine per il completamento della sistemazione ambientale e sanzioni per il suo mancato rispetto.

Oltre a questo si è voluto introdurre anche un concetto di monitoraggio del sito al termine della sistemazione ambientale, al fine di ottenere per un periodo di 2 anni la manutenzione dei lavori eseguiti ed eventualmente il rifacimento di lavori non perfettamente riusciti o degradati dal tempo, a fronte della possibilità per l'esercente di ottenere una riduzione del deposito cauzionale.

Parlare di attività estrattiva significa parlare contemporaneamente di economia, ambiente ma anche di paesaggio e storia.

I materiali lapidei locali, infatti, non sono solo fondamentali per la realizzazione delle reti infrastrutturali e per l'edilizia in generale ma costituiscono anche un valore per il paesaggio costruito tipico del nostro territorio, nei muretti a secco, nei borghi storici rivestiti in pietra, negli intonaci delle facciate dipinte, nei tetti in ardesia, nei rivestimenti marmorei degli edifici antichi e moderni, ma anche nelle opere di difesa spondale e di ripascimento della costa.

La produzione di questi materiali è una attività economica che movimenta in Liguria circa 700 dipendenti diretti di cui 200 operano direttamente all'estrazione del materiale, e un indotto ovviamente molto più allargato.

L'attività peraltro ha un forte impatto sul territorio e sull'ambiente ed è pertanto particolarmente importante avere un impianto normativo adeguato per stabilire le regole con cui operare.

Oltre alla norma è importante anche avere una programmazione e una pianificazione di settore aggiornata e completa.

Per tale motivo la Regione ha avviato, contemporaneamente alla revisione dell'impianto normativo di settore, la redazione del nuovo Piano Territoriale Regionale della Attività di Cava (PTRAC) approvando il Rapporto Preliminare Ambientale che ha permesso di svolgere la fase di scoping della VAS.

Il primo Piano Territoriale Regionale della Attività di Cava (PTRAC), redatto in base alla l.r. 12/1979, è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 16.

Il piano è stato elaborato sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, nonché sulla base del piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP).

All'inizio degli anni '80 le cave attive erano circa 192, mentre all'inizio degli anni '90 erano 144.

Il piano ha individuato le zone in cui può essere consentita la coltivazione di cave e torbiere e fornisce specifiche indicazioni puntuali cui devono conformarsi le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cava. Nel dettaglio esso indica le sostanze minerali oggetto di coltivazione, le modalità e le condizioni per la loro estrazione (compresi gli interventi volti alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera), la disciplina delle eventuali strutture di deposito, le fasce di rispetto delle aree interessate, gli schemi viari di collegamento alla rete stradale, i parametri edilizi per i fabbricati di servizio e le metodologie da adottarsi per la sistemazione dei suoli ai fini del recupero ambientale.

In particolare il piano, che prevale sugli strumenti di pianificazione sia provinciali che comunali e costituisce variante al PTCP contemplava al momento della sua approvazione 113 schede di progetto di areali di cava a cielo aperto suddivisi in:

- n. 16 in provincia di Imperia;
- n. 30 in provincia di Savona;
- n. 34 in provincia di Genova;
- n. 33 in Provincia della Spezia.

Il piano è stato poi sottoposto ad una variante di aggiornamento adottata con deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2004, n. 681 e successivamente approvata con deliberazione del Consiglio regionale 27 febbraio 2008, n. 7.

In base alla l.r. 21/2001 che aveva previsto espressamente la possibilità di apportare varianti al Piano anche su istanze di parte, sono pervenute alla Regione 35 istanze di modifica al Piano di cui 14 richieste per nuove localizzazioni di poli estrattivi. La valutazione delle istanze di variante è stata condotta tralasciando i principi generali ispiratori del Piano, alla ricerca del mantenimento del difficile punto di equilibrio tra tutela

della risorsa ambientale, valorizzazione della risorsa materiale primaria e salvaguardia dell'economia di mercato.

Le analisi territoriali effettuate hanno evidenziato l'esistenza di una rilevante frazione di poli estrattivi giunti alla conclusione del ciclo produttivo e il contestuale permanere di specifiche esigenze di mercato.

L'aggiornamento del Piano ha pertanto verificato le residue disponibilità delle varie tipologie di materiale razionalmente ripartite per ambito territoriale, in modo da assicurare tanto il desiderato livello di tutela ambientale quanto la continuità dell'offerta e il mantenimento del livello occupazionale giungendo ad approvare con la citata deliberazione del Consiglio regionale 7/2008 il PTRAC contenente n. 86 schede di progetto così suddivise:

- n. 14 in provincia di Imperia;
- n. 21 in provincia di Savona;
- n. 21 in provincia di Genova;
- n. 30 in Provincia della Spezia.

La variante generale sopra descritta è stata poi assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica conclusasi con la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2014, n. 581.

Il piano è stato poi mantenuto aggiornato con l'eliminazione delle schede di progetto dei poli estrattivi che avevano esaurito il giacimento, tramite i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2012, n. 4;
- deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 33;
- decreto Dirigenziale 26 maggio 2014, n. 1459;
- decreto Dirigenziale 20 aprile 2015, n. 941;

A seguito di tali aggiornamenti le schede di progetto dei poli estrattivi attualmente normati dal PTRAC sono 77 così suddivise:

- n. 12 in provincia di Imperia;
- n. 20 in provincia di Savona;
- n. 20 in provincia di Genova;
- n. 25 in Provincia della Spezia.

In estrema sintesi:

- n. 54 schede di piano riguardano attività estrattive autorizzate e in particolare:
- n. 36 poli estrattivi in attività;
- n. 18 poli estrattivi autorizzati attualmente sospesi;
- n. 11 schede di piano riguardano poli estrattivi non autorizzati che potrebbero quindi non essere confermati nel nuovo piano;
- n. 12 schede di piano riguardano attività cessate o in via di esaurimento per le quali si prevedono solo opere di ricomposizione ambientale e che pertanto saranno stralciate dal nuovo piano.

In Provincia di Imperia della 7 cave attive, 4 estraggono materiale idoneo alla produzione di inerti, sabbie, ghiaie, pietrischi e massi per difese spondali e 3 estraggono materiali da rivestimento.

In provincia di Savona le 10 cave attive estraggono materiali idonei per la produzione di sabbie, ghiaie, pietrischi, massi per difese spondali e argilla per impermeabilizzazioni e produzione di laterizi.

In provincia di Genova le 9 cave attive estraggono materiali idonei per la produzione di sabbie, ghiaie, pietrischi, massi per difese spondali.

In provincia della Spezia le 11 cave attive estraggono materiali idonei per la produzione di sabbie, ghiaie, pietrischi, massi per difese spondali e materiali da rivestimento.

Il piano prevedeva anche degli areali denominati Cs che identificano gli ambiti all'interno dei quali è prevista la coltivazione in sottosuolo pur essendo caratterizzata da imbocchi, strade di accesso in superficie, piazzali ed eventuali fabbricati di servizio.

Dalla coltivazione di cave di ardesia deriva la necessità di prevedere strutture di deposito per il materiale di scarto.

Tali strutture di deposito nel piano sono attualmente 40.

Le situazioni delle cave di ardesia in sottosuolo autorizzate attualmente sono 64 di cui:

- n. 38 autorizzate;*
- n. 26 scadute.*

Delle 38 attività di cava in sottosuolo autorizzate solo 21 hanno estratto materiale nell'ultimo triennio mentre le altre 17 risultano sospese.

L'obiettivo di fondo del PTRAC è l'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave finalizzato a garantire l'estrazione dei materiali necessari a coprire la domanda interna regionale e l'eventuale domanda per l'esportazione, prioritariamente mediante l'ampliamento delle attività estrattive in corso o la riattivazione di quelle dismesse.

L'utilizzazione corretta della risorsa mineraria dal punto di vista tecnico-economico deve essere programmata e pianificata ma al contempo deve coesistere con la tutela dell'Ambiente e del Paesaggio oltreché con la fruizione delle altre risorse del territorio.

Il piano quindi ha il compito di definire indirizzi, criteri e norme per lo sfruttamento dei giacimenti esistenti in risposta al fabbisogno regionale, garantendo al contempo la sostenibilità ambientale e la salvaguardia dei valori paesaggistici liguri.

L'attività estrattiva è una attività primaria per i processi produttivi ed è un elemento strategico per l'economia regionale; la crisi economica e occupazionale, non solo di questo settore, comporta oggi l'esigenza di una pianificazione definita ed efficace sulla base della quale le imprese estrattive possano programmare con certezza i propri investimenti.

Il piano quindi ha l'obiettivo di fornire questo quadro programmatico per le attività estrattive del prossimo decennio.

I materiali lapidei costituiscono una risorsa non rinnovabile da tutelare e il piano ha anche l'obiettivo di garantirne il corretto impiego evitandone il più possibile gli sprechi e valorizzando l'uso dei materiali pregiati che caratterizzano la tradizione e la cultura ligure.

In tal senso il piano può diventare uno strumento di marketing territoriale sia per contribuire alla conoscenza dei giacimenti di materiali pregiati esistenti sia per stimolare privati e amministrazioni locali a prevederne l'impiego nei lavori di restauro e recupero del patrimonio storico.

Sempre in tema di riduzione degli sprechi il piano ha come obiettivo l'individuazione di azioni volte a stimolare il recupero dei materiali di scarto dell'attività edilizia e dell'attività estrattiva stessa, al fine di prevederne il possibile riciclo oltreché individuare i siti più idonei ad ospitare i materiali derivanti dagli scavi della grandi infrastrutture.

Il piano inoltre ha l'obiettivo di individuare le misure atte a garantire la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree oggetto di escavazione sia durante la coltivazione sia in fase di dismissione. In tal senso il piano identificherà le modalità di coltivazione più idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente e sul paesaggio e che garantiscano al meglio la ricomposizione finale con una attenzione anche agli habitat naturali che potrebbero essersi insediati anche in fase di coltivazione.

Nell'ambito della pianificazione degli areali di cava dismessi o abbandonati il piano ha anche l'obiettivo di fare un'analisi dei siti ove è possibile prevedere interventi di fruibilità turistica o ricreativa o di altra natura di interesse pubblico al fine di fornire indicazioni utili per lo sviluppo della pianificazione urbanistica comunale.

Il piano infine ha come obiettivo quello di approfondire la conoscenza delle attività estrattive liguri attraverso al realizzazione di una Catasto Informatizzato, una vera e propria banca dati necessaria peraltro anche nella fase di monitoraggio dell'attuazione del piano.

L'attività estrattiva è una risorsa strategica di primaria importanza indispensabile per tutti i successivi processi produttivi. Più direttamente da essa dipende l'intero comparto dell'edilizia, che in Liguria nel 2014 conta 17.400 imprese attive e 38.000 addetti e che ha chiaramente risentito della crisi economica perdendo, rispetto al 2007, il 10,7% delle imprese e il 29% degli addetti.

La materia prima estratta è indispensabile non solo per la costruzione di nuove strade, edifici residenziali o produttivi e infrastrutture di interesse pubblico, ma anche per la manutenzione dell'esistente, funzionale al mantenimento e alla riqualificazione del territorio regionale.

Il patrimonio edilizio necessita di ristrutturazioni e manutenzioni, le difese spondali, le opere portuali e gli approdi turistici necessitano di massi, la viabilità di periodiche bitumature e ricariche anche finalizzate a migliorare la sicurezza (ricordiamo che tramite l'utilizzo di asfalti drenanti si è ridotto del 50% il numero di incidenti laddove questi sono stati utilizzati), alcuni settori produttivi di particolari materie prime e altro ancora.

L'attività estrattiva pesa lo 0,22% sul valore aggiunto totale regionale: nel 2014 il peso del settore si è riportato sui valori pre-crisi del 2006 e 2007. Si osserva un'incidenza minore rispetto a quanto non si rilevi nel Paese (0,50%, con una crescita di 0,12 punti percentuali rispetto al 2006) e nel Nord Ovest (0,38%).

Il numero delle imprese attive nel settore è in calo dal 2010 al 2016 del 13%, così come i quantitativi di materiale estratto che nel periodo 2000-2015 hanno avuto una riduzione del 34,6% (circa 1 milione di tonnellate in meno in 15 anni) a causa della crisi generale del settore edilizio.

Negli ultimi due anni si assiste ad una lieve controtendenza in particolare dovuta alla ripresa di alcune grandi opere infrastrutturali (raddoppio ferroviario del ponente, Terzo valico, Nodo ferroviario di Genova, Opere di adeguamento idraulico del Bisagno).

Tale tendenza dovrebbe essere confermata nei prossimi anni in particolare con l'attivazione della Gronda Autostradale di Genova e i lavori della piattaforma di Vado e del Porto di Genova.

Il testo del disegno di legge, con gli emendamenti della Giunta, composto da 16 articoli, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, è stato esaminato dalla III Commissione consiliare competente in sede referente (previa illustrazione da parte dell'Assessore competente ed acquisizione del parere favorevole del CAL) che ha approvato il provvedimento in data 6 luglio 2017 a maggioranza dei componenti.

Il provvedimento è stato oggetto di ampio dibattito e fruttuoso approfondimento anche a seguito del contributo di tutti i rappresentanti delle forze politiche.

Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

Relazione di minoranza (Consigliere De Ferrari M.)

Ci viene chiesto di votare il presente D.D.L. in quanto atto necessario legato all'esigenza di conformare la legge regionale in materia di attività estrattive (l.r. 12/2012 e successive modifiche e integrazioni) alla sentenza della Corte Costituzionale n.210 del 21 giugno 2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli dell'ultima legge di modifica, la l.r. 6/2015.

Occorre però evidenziare in questa sede come, sotto il profilo della legittimità e rispondenza a norme di grado superiore, il testo così come riformulato presenta ancora delle criticità.

Partendo dalla novella dell'articolo 4 comma 3 introdotta dal D.D.L., essa riprende il testo antecedente alla modifica dalla l.r.6/2015, ma dimentica di evidenziare la necessaria prevalenza gerarchica del Piano paesaggistico sancita dall'articolo 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La stessa criticità si rinnova nel comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12/2012, così come introdotto dal DDL 114, laddove prevede che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava sostituisca anche l'eventuale autorizzazione paesaggistica.

Allo stesso modo, la modifica apportata dall'articolo 4 del D.D.L. sembra trascurare importanti principi sanciti ripetutamente dalla giurisprudenza costituzionale ed europea che, in materia di proroghe all'attività mineraria, ritiene necessari criteri rigorosi per evitare che, eludendo in via legislativa la procedura amministrativa di rinnovo, si produca un mancato controllo amministrativo dei requisiti che, nel frattempo, potrebbero essersi modificati o essere cessati.

Infine il novellato articolo 17 della legge regionale 12/2012, pur recependo in gran parte la sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 2016, non è coerente con quanto affermato da questa ultima in relazione ad attività di riutilizzo dei rifiuti all'interno della cava.

In particolare il comma 3 del nuovo articolo 17 afferma che: "possono essere utilizzati, ai fini della sistemazione ambientale del sito di cava, i rifiuti di estrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e successive modificazioni e integrazioni", mentre secondo il dettato della sentenza occorre chiarire se: "detta attività di recupero debba essere svolta in un vero e proprio impianto di recupero dei rifiuti, localizzato all'interno della cava, ovvero se il materiale, così trattato, possa essere anche utilizzato all'interno della cava stessa."

A fronte di queste criticità poste dal disegno di legge si auspica vengano recepiti i correttivi proposti affinché la legge regionale sia effettivamente rispondente ai criteri posti dalle leggi di rango superiore.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Sviluppo Economico - Settore Attività Estrattive.